

Circolari per la clientela

**Nuova “Certificazione Unica” -
Consegna al contribuente e invio
all’Agenzia delle Entrate**

1 PREMESSA

Il DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto la precompilazione dei modelli 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale;
- utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, imprese assicurative, enti previdenziali).

Al fine di acquisire i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2015 n. 4790, ha approvato il nuovo modello di "Certificazione Unica" (CU 2015), relativa all'anno 2014, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 2.3.2015;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2015.

Il nuovo obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate:

- si aggiunge quindi alla loro consegna ai contribuenti-sostituiti;
- è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio.

Con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha però previsto alcune semplificazioni:

- per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo;
- in relazione ai dati non necessari per la precompilazione dei modelli 730.

Di seguito si riepilogano quindi i principali aspetti relativi alla nuova "Certificazione Unica".

2 AMBITO APPLICATIVO DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA"

La nuova "Certificazione Unica 2015" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2014 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2014;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2014, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-*bis* del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati nel 2014 dal condominio per contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-*ter* del DPR 600/73;
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2014;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- le relative ritenute operate;

- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS;
- i dati assicurativi INAIL.

La nuova Certificazione Unica, quindi, sostituisce:

- il precedente modello CUD, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- la precedente certificazione in forma "libera" dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi per contratti di appalto e dei previsti redditi diversi, anche quando si tratta di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730.

In pratica, la nuova Certificazione Unica ha un "ambito di applicazione" analogo al modello 770 Semplificato.

2.1 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 COMPENSI EROGATI AI "FORFETTINI" E AI "CONTRIBUENTI MINIMI"

La Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei compensi corrisposti nel 2014 alle persone fisiche che:

- hanno optato per l'applicazione del regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. "forfettini") oppure relativo ai c.d. "nuovi contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

2.3 DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D'IMPOSTA

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta e che erano tenuti:

- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

Si ricorda che non sono sostituti d'imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:

- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una "dichiarazione sostitutiva" semplificata.

2.4 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI E DEI CAPITAL GAIN

La nuova Certificazione Unica non riguarda invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE;
- dei *capital gain*, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve contenere:
 - le generalità e il codice fiscale del contribuente;
 - la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;
 - la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
 - gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

3 STRUTTURA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA"

La Certificazione Unica ha una struttura a "moduli", alcuni dei quali devono essere utilizzati solo:

- in relazione alla certificazione da rilasciare al contribuente-sostituto;
- oppure in relazione alla certificazione da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la Certificazione Unica 2015 è costituita:

- dal frontespizio, da utilizzare solo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli, da utilizzare solo nell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituto (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali INPS;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla scheda, da consegnare solo al contribuente, relativa alla scelta della destinazione:
 - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
 - del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale.

3.1 DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere riportato il codice della "categoria particolare", secondo quanto indicato nella "Tabella D" posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica, che viene di seguito riportata.

TABELLA D - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	T4	Carte Costituzionale categoria ad esaurimento
G	Sottufficiali	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
H	Ufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
K	Magistrati	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z	Eredi
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z1	Eredi non residenti (Riservato all'INPS)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		

Tale indicazione non era prevista dal precedente modello CUD, ma solo nell'ambito del modello 770 Semplificato, in relazione ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Nell'ambito della nuova Certificazione Unica, la richiesta di tali dati avviene all'evidente scopo di acquisire informazioni sulle particolari tipologie di reddito corrisposte, utili per la gestione della precompilazione del 730.

Tuttavia, sia nella Certificazione Unica che nel modello 770/2015 Semplificato, tale indicazione viene richiesta anche in relazione ai titolari di altri redditi, anche se non possono utilizzare il modello 730.

3.2 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte della Certificazione Unica devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2014;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2014 versati a seguito della presentazione del modello 730/2014, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2014, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d'imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga, alla previdenza complementare, ai contributi di solidarietà e alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti che sono stati considerati nel conguaglio complessivo di fine anno;
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.);

- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, per i quali sono state riconosciute le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.

3.3 DATI CONTRIBUTIVI INPS

In questa parte della Certificazione Unica devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all'INPS, suddivisi tra:

- lavoratori subordinati;
- collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP).

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

3.4 DATI ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL.

In precedenza, tale indicazione non era prevista nel modello CUD, ma solo nell'ambito del modello 770 Semplificato.

Analogamente al modello 770, vanno indicati nella Certificazione Unica i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 35 ("Qualifica") deve essere compilato nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 35)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Possibilità di non compilazione nel 2015

Tuttavia, al fine di semplificare la prima applicazione del nuovo obbligo, con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che nella certificazione relativa al 2014 si può non compilare la sezione relativa ai dati assicurativi INAIL.

3.5 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVISORIE E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvisorie e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;

- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate.

La parte della nuova Certificazione Unica relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e di alcuni redditi diversi è quindi analoga a quanto previsto in sede di compilazione del modello 770 Semplificato.

3.6 ARROTONDAMENTO DEI DATI

I dati da indicare nella Certificazione Unica devono essere arrotondati al centesimo di euro, secondo le regole ordinarie, vale a dire:

- per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5;
- per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

4 CONSEGNA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA” AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare la Certificazione Unica secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 SOTTOSCRIZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

4.2 TERMINE DI CONSEGNA

La Certificazione Unica 2015, relativa al 2014, deve essere consegnata dai sostituti d'imposta ai contribuenti entro il 2.3.2015 (poiché il 28.2.2015 cade di sabato).

4.3 MODALITÀ DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

4.4 RILASCIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2014

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2014, ad esempio il modello CUD 2014 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2015, comprensiva dei dati già certificati;
- entro il suddetto termine del 2.3.2015.

4.5 RILASCIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE DOPO LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una nuova Certificazione Unica dopo il termine di trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- verificare i dati forniti dall'ultima Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

4.6 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2015

La Certificazione Unica 2015, relativa al 2014, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2015, fino all'approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2014 e 2015 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2015, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

4.7 SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.

5 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA" ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione dei modelli 730, i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all'Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
 - direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
 - oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

5.1 TERMINE DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2014 devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2015 (in quanto il 7 marzo cade di sabato).

5.2 CERTIFICAZIONI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.

Tuttavia, nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

5.2.1 Certificazioni escluse dall'invio

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche attestanti:

- esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica.

Modelli CUPE

Non devono inoltre essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, redatte con il modello CUPE.

5.2.2 Possibilità di non inviare nel 2015 le certificazioni contenenti solo redditi esenti

Al fine di semplificare la prima applicazione del nuovo obbligo, con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che nel 2015 si possono non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi esenti.

5.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Salve le previste esclusioni, il sostituto d'imposta deve quindi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche già consegnate ai contribuenti-sostituiti:

- utilizzando l'apposito frontespizio approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

5.3.1 Flusso telematico

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone:

- del frontespizio;
- dell'eventuale quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- della Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi:
 - alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale;
 - e/o alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Nell'ambito del flusso telematico è quindi possibile, da parte dello stesso sostituto d'imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti o lavoratori autonomi (c.d. "fornitura").

Suddivisione

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all'eventuale quadro CT:

- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

5.3.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d'imposta o l'intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell'intera comunicazione.

5.3.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito *software*.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il *software* di controllo della Certificazione Unica, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

5.3.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate:

- attestante l'avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all'utente che ha effettuato l'invio.

5.4 COMUNICAZIONE DELLA "SEDE TELEMATICA" PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CONGUAGLI DEI MODELLI 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il nuovo "quadro CT".

Il nuovo quadro CT, pertanto:

- deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- sostituisce l'apposito modello approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

Comunicazione delle variazioni

Le istruzioni alla nuova "Certificazione Unica 2015" stabiliscono che i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso), devono continuare ad utilizzare il suddetto modello.

5.5 REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle nuove Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione dei modelli 730.

Per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati, è infatti prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97.

5.5.1 Ambito applicativo

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia stessa, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione dei modelli 730 (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

Possibilità di invio tardivo nel 2015 delle certificazioni contenenti solo redditi che non possono essere dichiarati nel 730

Tuttavia, al fine di agevolare la prima applicazione del nuovo obbligo, con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che non saranno applicate sanzioni in relazione alle certificazioni:

- inviate tardivamente rispetto alla scadenza del 9.3.2015;
- a condizione che contengano esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti da esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

5.5.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

In relazione al 2015, in cui il termine di trasmissione scade il 9.3.2015 (in quanto il 7 marzo cade di sabato), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire entro il 12.3.2015 (cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria del 7.3.2015).

5.5.3 Scarto dei file

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che, nel caso di:

- scarto dell'intero *file* contenente le Certificazioni Uniche, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi al 7 marzo;
- scarto di singole Certificazioni Uniche, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi al 7 marzo (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

5.5.4 Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15.4.2015.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate appare tuttavia discutibile, in quanto l'esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.

6 RAPPORTI CON IL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO

La nuova Certificazione Unica ha un "ambito di applicazione" analogo al modello 770 Semplificato.

Tuttavia, come emerge dal modello 770/2015 Semplificato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 15.1.2015 n. 4793, l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non comporta alcun "alleggerimento" della dichiarazione dei sostituti d'imposta, da presentare entro il 31.7.2015.

Nel modello 770/2015 Semplificato è stato infatti operato un *restyling* della parte relativa ai dati fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, al fine di "allinearla" alla struttura della nuova Certificazione Unica, ma i dati già trasmessi all'Agenzia delle Entrate dovranno essere "replicati", ferme restando le maggiori informazioni che devono essere contenute solo nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.